



Il Ministro della Salute

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- Visto** l'articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dispone che nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, siano definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero;
- Visto** il suddetto articolo 22-*bis*, il quale specifica che tali obiettivi sono riferiti al successivo triennio e possono essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse alle priorità politiche del Governo;
- Visto** che il medesimo articolo 22-*bis* prevede al comma 3 che, dopo l'approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscano, le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati, in appositi accordi con decreti interministeriali definiti entro il 1° marzo successivo e pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze;
- Considerato** che il Documento di economia e finanza 2022 ha delineato le priorità dell'azione di Governo e previsto che le Amministrazioni centrali dello Stato contribuiscano attraverso il conseguimento di riduzioni di spesa strutturali in termini di indebitamento netto per un importo pari a 0,8 miliardi nel 2023, 1,2 miliardi nel 2024 e 1,5 miliardi nel 2025, rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente;
- Considerato** che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2022 è stato ripartito l'obiettivo complessivo di riduzione della spesa tra i Ministeri, individuando le seguenti modalità per conseguire la riduzione: i) la revisione di politiche e di specifici interventi di settore in relazione alla loro efficacia rispetto agli obiettivi previsti o alle priorità strategiche del Governo; ii) la revisione di modalità di produzione ed erogazione dei servizi, nonché la revisione delle procedure amministrative o degli assetti organizzativi dei Ministeri per il miglioramento del grado di efficienza;
- Tenuto conto** che nel «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (PNRR) presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia, dal Segretariato generale del Consiglio, con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 è prevista la riforma del quadro di revisione della spesa (riforma 1.13)



nella componente 1 della missione 1, la cui attuazione è legata alla procedura prevista dall'art. 22-bis della legge n. 196 del 2009;

- Tenuto conto** che, con riferimento al triennio di programmazione 2023-2025, le *milestone* 2024, 2025 e 2026 della riforma 1.13 (Riforma della *spending review*) del PNRR consistono nella certificazione del completamento del processo di revisione della spesa e nella verifica del conseguimento degli obiettivi di risparmio per gli esercizi 2023, 2024 e 2025;
- Tenuto conto** che ai fini del conseguimento di una specifica milestone della menzionata riforma del quadro di revisione della spesa (R.1.13) del PNRR, in data 15 marzo 2023, il Ministero dell'economia e delle finanze ha adottato le linee guida per la formulazione e l'implementazione delle misure per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa;
- Considerate** le proposte di riduzione, presentate dal Ministero della salute sui propri capitoli di bilancio, ai fini del conseguimento dell'obiettivo di risparmio fissato con il DPCM 4 novembre 2022, sopra citato;
- Vista** la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 recante "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che ha dato attuazione alle suddette proposte;
- Considerato** che il monitoraggio da porre in essere non implica una programmazione finanziaria;

DECRETA

1. Per i motivi di cui in premessa, in relazione alle riduzioni strutturali di spesa approvate con la legge di bilancio per il triennio 2023-2025, il presente decreto costituisce l'Accordo di monitoraggio di cui all'articolo 22-*bis*, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. L'allegato, parte integrante dell'Accordo di monitoraggio, contiene la descrizione delle misure e delle azioni che il Ministero della salute adotta per la realizzazione del risparmio indicato, nonché gli ulteriori elementi utili per il monitoraggio dell'effettivo conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa. Ove pertinenti con le specifiche misure di revisione della spesa, sono inoltre indicati:

- a) la motivazione delle misure individuate e l'elenco dei relativi capitoli di bilancio interessati;
- b) le modalità attraverso cui è conseguito il risparmio, indicando se si ricorra a: i) la revisione di politiche e di specifici interventi di settore in relazione alla loro efficacia rispetto agli obiettivi previsti o le priorità strategiche del Governo; ii) la revisione di modalità di produzione ed erogazione dei servizi, nonché la revisione delle procedure amministrative o degli assetti organizzativi delle amministrazioni centrali dello Stato per il miglioramento del grado di efficienza, oppure quelle conseguenti ad una verifica delle risorse finanziarie necessarie rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;
- c) gli elementi informativi utilizzati a supporto della formulazione della proposta specificando le fonti utilizzate;
- d) gli effetti attesi su qualità e quantità dei beni e servizi erogati;



- e) gli eventuali fattori di rischio rispetto al conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa proposta;
- f) la quantificazione dell'impatto finanziario della proposta, con il dettaglio dei dati e dei criteri alla base delle quantificazioni;
- g) il cronoprogramma delle azioni necessarie per attuare la misura di revisione della spesa, con scadenziario temporale infra-annuale;
- h) il centro di responsabilità amministrativa di riferimento per l'attuazione della misura di revisione della spesa e, qualora differente, quello responsabile del monitoraggio con i contatti dei relativi referenti;
- i) l'ufficio di riferimento del Ministero della salute e l'ufficio di riferimento del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale del bilancio.

3. Le strutture del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato collaborano per l'individuazione degli elementi informativi utili e si impegnano reciprocamente a fornire i dati necessari al monitoraggio.

4. Il Ministro della salute trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ciascun anno, una scheda informativa con:

- a) lo stato di avanzamento delle azioni intraprese, gli indicatori specifici e le informazioni aggiuntive indicate nell'Accordo di monitoraggio, con le motivazioni di eventuali slittamenti rispetto al cronoprogramma;
- b) le eventuali azioni correttive programmate oppure già poste in essere dall'amministrazione rispetto alla proposta originaria presentata in sede di formazione del bilancio di previsione;
- c) la segnalazione di eventuali fattori di rischio rispetto al conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa;
- d) le eventuali ulteriori informazioni che l'amministrazione ritenga utili fornire in merito alla realizzazione della misura e al conseguimento dell'obiettivo di revisione della spesa;
- e) un prospetto finanziario che riporti per i capitoli e i piani gestionali di spesa interessati le eventuali variazioni positive e negative dello stanziamento iniziale apportate attraverso gli strumenti ordinari di flessibilità di bilancio e in applicazione di nuovi provvedimenti normativi, indicandone la motivazione e l'eventuale collegamento con l'obiettivo di spesa da conseguire.

5. Sulla base delle schede ricevute, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 luglio di ciascun anno, informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione delle misure di revisione della spesa oggetto di monitoraggio.

6. A partire dal mese di settembre dell'anno 2023 fino all'anno 2026, il Ministro della salute invia al Ministro dell'economia e delle finanze su base trimestrale le informazioni sul rispetto dell'eventuale cronoprogramma e una nota sintetica sui motivi degli eventuali ritardi e sui correttivi adottati per garantire l'obiettivo di risparmio.

7. Nel caso di riduzioni operate su capitoli o piani gestionali relativi al pagamento di fitti, utenze e altre tipologie di spese su cui sono stati rilevati nel passato debiti fuori bilancio, il monitoraggio accerta che a seguito delle riduzioni adottate non si siano determinati debiti fuori bilancio. A tal fine, entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello oggetto di monitoraggio, il Ministero trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una attestazione sulla non sussistenza di debiti fuori bilancio, ovvero la loro quantificazione (per ciascun capitolo) e l'elenco dettagliato delle fatture o dei fornitori creditori non pagati.

8. Entro il 1° marzo di ciascun anno, 2024, 2025 e 2026, con riferimento alle misure adottate e agli obiettivi da conseguire al 31 dicembre dell'anno precedente, il Ministro della salute invia al Presidente del Consiglio



dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, una relazione che illustra e quantifica i risultati conseguiti in termini finanziari e di beni e servizi erogati, nonché l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi, le relative motivazioni. Le informazioni sono trasmesse secondo uno schema da definire con apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le relazioni saranno allegate al Documento di economia e finanza.

9. L'Accordo di monitoraggio può essere aggiornato, in considerazione di successivi interventi legislativi ed eventi non prevedibili al momento della sua predisposizione.

Roma, __/__/____

Il Ministro della salute
Orazio Schillaci

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Giancarlo Giorgetti



ALLEGATO

Ministero della Salute

Premessa

La scheda allegata contiene la descrizione della misura di revisione della spesa e delle attività che il Ministero adotta per la realizzazione del risparmio e il relativo cronoprogramma, nonché gli ulteriori elementi utili per il monitoraggio dell'effettivo conseguimento degli obiettivi.

Come di seguito dettagliata, la misura di revisione è stata recepita in legge di bilancio (legge 29 dicembre 2022, n. 197) mediante riduzione delle previsioni di spesa sui pertinenti capitoli e piani gestionali:



ALLEGATO

Scheda della misura di revisione della spesa- ID 1

- a) **Titolo della misura di revisione della spesa:** Riduzione spesa per transazioni per danneggiati da emoderivati, trasfusioni e vaccinazioni, su proposta del danneggiato disciplinate dalla legge n. 244/2007 art. 2 comma 361
- b) **Modalità di conseguimento del risparmio:** ii-b) revisione di procedure amministrative o degli assetti organizzativi (efficientamento del funzionamento delle amministrazioni centrali dello Stato)
- c) **Descrizione della misura adottata per conseguire la riduzione di spesa:**

La proposta di risparmio riguarda una riduzione degli stanziamenti del capitolo 2401 pg 3 (*Somme dovute per la liquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi, danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni*) conseguente ad miglioramento organizzativo del processo di gestione del contenzioso civile e amministrativo finalizzato alla stipula sia delle transazioni disciplinate della legge 244/2007 (posizioni speciali), sia delle transazioni disciplinate dal codice civile ex artt. 1965 e ss. (posizioni ordinarie).

In particolare, l'art. 2 comma 361 della legge 244/2014 si riferisce a specifiche controversie per cui i danneggiati da emoderivati, avessero già fatto richiesta di risarcimento del danno alla data 19 gennaio 2010. La particolarità di tali posizioni speciali, oltre al seguire un iter transattivo extragiudiziale, risiede nel fatto che l'ammontare della transazione non è demandata alla contrattazione tra le parti o alla sentenza di un Giudice, ma stabilita da un tabellario pubblicato con Decreto Ministeriale. Per tali transazioni speciali, la conclusione del procedimento può esaurirsi o con un provvedimento di ammissione alla stipula della transazione ovvero con un provvedimento di rigetto della domanda presentata.

Di contro, le posizioni c.d. ordinarie sono riferite al normale svolgimento dei giudizi civili, nei quali, dopo la verifica delle pretese del danneggiato (a seguito di CTU sul nesso causale tra il danno alla salute e la somministrazione dell'emoderivato), l'iter transattivo può essere innescato o su proposta del Giudice o su proposta del danneggiato stesso. Nel caso di proposta da parte del giudice l'ammontare della transazione è determinato dal giudice stesso, ed è immodificabile; nel caso di proposta da parte del danneggiato, l'ammontare della transazione è negoziato tra le parti. In entrambe i casi, per tali transazioni su posizioni ordinarie, il procedimento può concludersi o con la stipula della transazione o, in caso negativo, con l'emanazione della sentenza di risarcimento del danno (il cui onere finanziario graverebbe, tuttavia, sul capitolo 2409) a favore del danneggiato, ovvero con una sentenza liberatoria per il Ministero della salute.

Tanto premesso, il risparmio è perseguito dal Ministero della salute mediante una reingegnerizzazione delle procedure amministrative in essere che, unitamente all'acquisizione di nuove unità di personale, hanno determinato dal 2021 una accelerazione del processo di istruttoria e di conclusione dell'iter transattivo, con evidenti ripercussioni sulla riduzione delle necessità di stanziamento in bilancio.

In particolare, a partire dal primo trimestre 2020, l'amministrazione ha messo in atto le seguenti azioni finalizzate al miglioramento del processo di valutazione delle posizioni di proposta transattiva promosse direttamente dai danneggiati:

1. Analisi dei diversi momenti dell'iter istruttorio (esame fascicolo pratica, predisposizione richiesta parere avvocatura, acquisizione dello stesso, predisposizione provvedimento conclusivo sia positivo che negativo).
2. Individuazione delle principali criticità di ognuno dei momenti procedurali (mancato utilizzo di tutti gli strumenti informativi a disposizione della struttura con conseguente allungamento dello studio della singola pratica, eccessiva durata del procedimento per non aver sollecitato il parere dell'avvocatura dello stato dal quale non si può prescindere, incompletezza nella richiesta di parere, tempi abbastanza lunghi nella predisposizione delle bozze di contratto). Determinazione di un iter procedurale fisso sulla base di linee di indirizzo (non tradotte tuttavia in una procedura operativa standard).



3. Assunzione di nuovo personale (si precisa che una delle due nuove unità di personale è stata attinta da un altro ufficio della DGVESC e l'altra è frutto di uno scambio con altro ufficio della DGVESC) e relativa formazione alle linee di indirizzo sopra accennate.
4. Attuazione della nuova procedura amministrativa a partire dal II trimestre 2021.

Rendendo più celere il procedimento amministrativo, attraverso una reingegnerizzazione delle procedure amministrative in essere che consente un più efficiente utilizzo delle possibili soluzioni giuridiche protese alla positiva conclusione della transazione tra le parti, determina un risparmio sistemico dovuto a:

- un minor ricorso al giudice amministrativo da parte del danneggiato al fine dell'ottenimento dell'annullamento del silenzio dell'amministrazione;
- una riduzione del contenzioso civile che si traduce in una minore durata del giudizio, con risparmi in termini di risorse finanziarie e di miglior utilizzazione delle risorse umane assegnate all'ufficio, unitamente ad una maggiore soddisfazione dell'utente.

Per il triennio 2023-2025, con specifico riferimento capitolo/PG 2401/03, il risparmio perseguito dall'amministrazione è prevalentemente imputabile a:

- un miglioramento, delle condizioni operative di gestione dei contenziosi, che riducono tempistiche ed ammontare medio delle transazioni stipulate.

Previsione di spesa per gli anni 2023, 2024, 2025

Cap /PG	Descrizione capitolo	Previsioni Iniziali a Legislazione Vigente			Riduzioni di spesa ex art. 22-bis l.196/2009			Stanzamenti a Legge di Bilancio		
		2023	2024	dal 2025 a decorrere	2023	2024	dal 2025 a decorrere	2023	2024	dal 2025 a decorrere
2401 /03	SOMME DOVUTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TRANSAZIONI DA STIPULARE CON SOGGETTI EMOTRASFUSI, DANNEGGIATI DA SANGUE O EMODERIVATI INFETTI, CHE HANNO INSTAURATO AZIONI DI RISARCIMENTO DANNI	125.167.626	125.167.626	125.167.626	-7.600.000	-11.200.000	-14.000.000	117.567.626	113.967.626	111.167.626
		125.167.626	125.167.626	125.167.626	-7.600.000	-11.200.000	-14.000.000	117.567.626	113.967.626	111.167.626

d) Elementi informativi utilizzati a supporto della formulazione della proposta (indicazione delle fonti utilizzate e le modifiche apportate dalla proposta stessa):

La proposta di riduzione della spesa deriva dalla congiunta considerazione della graduale diminuzione delle posizioni speciali (ex legge 244/2007) ancora in essere, che si stima per l'anno 2023 possa avere una significativa accelerazione, e del processo di reingegnerizzazione della gestione del contenzioso civile e amministrativo, perfezionato nel corso 2021 ma i cui effetti finanziari si realizzano pienamente a partire dall'anno 2023, finalizzato a stimolare la conclusione del procedimento per via transattiva.

In sede di determinazione del taglio proposto sul capitolo oggetto della misura di riduzione della spesa, dunque, l'amministrazione:

- ha considerato che i procedimenti per equa riparazione ex art. 27-bis legge n. 114/2014 si sono conclusi e non avranno ripercussioni sugli stanziamenti 2023-2025;



- ha tenuto conto del fatto che per il triennio 2023-2025 la platea degli aventi diritto per transazioni ex legge 244/07 (danneggiati da trasfusione e da vaccinazioni) si stesse esaurendo, con la conseguente riduzione del ricorso al contenzioso amministrativo e la corrispondente riduzione di costi di giustizia (spese legali, onorari commissari ad acta, interessi moratori);

- ha confermato l'esigenza di disporre del capitolo per le altre transazioni ordinarie (ex codice civile) su proposta del giudice o di controparte; il numero di tali transazioni, tuttavia, non è quantificabile a priori in valore assoluto, ma risulta (sulla base dei dati acquisiti tramite il sistema di protocollo DOCSPA) in incremento rispetto agli anni precedenti, essendo di fatto l'unico strumento transattivo utilizzabile [ciò giustifica il livello degli stanziamenti a legislazione vigente che, nonostante la revisione delle stime a ribasso, continua ad essere notevolmente elevato per far fronte a potenziali necessità di richieste transattive di risarcimento del danno].

Con riguardo specifico alle transazioni ex legge 244/07, nel 2018, data di costituzione dell'Ufficio 5 DGVESC, dovevano ancora essere esaminate 965 posizioni delle 6.760 iniziali presentate nel 2010 a fronte di una limitatissima disponibilità di unità di personale. [Si specifica che per "posizioni" si intendono le richieste di risarcimento relative a transazioni per legge 244/07 e su proposta del giudice o di controparte (ex codice civile)].

Rispetto a tali posizioni, sono state stipulate 35 transazioni nel 2019 per un valore finanziario di euro 14.472.312,58; 43 nel 2020 per un valore finanziario di euro 15.928.474,88; 51 nel 2021 per un valore finanziario di euro 21.446.960,51; 27 posizioni nel 2022 per un valore finanziario di euro 18.514.827,68. (Fonti DOCSPA e SICOGE)

Ad oggi il numero delle posizioni ex legge 244/2007 ancora da evadere si è ridotto a 80, tra quelle da esaminare ex novo e quelle già oggetto di contenzioso dinanzi al giudice amministrativo.

Si specifica che il numero di posizioni transattive stipulate nell'anno è anche da mettere in relazione al valore finanziario pagato dall'amministrazione per ciascuna, intendendo che posizioni di importo finanziario più elevato richiedono impegno e tempistiche di evasione maggiori da parte della Direzione competente.

e) Modalità attuative della misura di revisione della spesa/azioni necessarie:

La riduzione di spesa è conseguente alla modificazione dell'iter amministrativo di gestione dei contenziosi per danneggiamenti da emotrasfusioni, perfezionatosi nel corso del 2021, messo in atto in risposta all'esigenza di accelerare la gestione/evasione di pratiche di risarcimento tesa ad evitare i ricorsi al Tar, con conseguenze in termini di risparmio di spese giudiziali.

Dal punto di vista organizzativo, il ministero ha rafforzato il personale attribuendo nuove unità alla gestione dell'istruttoria di transazione; il nuovo personale è stato istruito ad una procedura amministrativa più efficiente e conforme alle linee di indirizzo per lo svolgimento dell'istruttoria basata sia sulla individuazione di fonti dati certi di ricerca informativa (DOCSPA, NSIS, SICOGE, dati Regionali e fascicolo cartaceo) che su nuove modalità e tempistica di richiesta del parere all'Avvocatura dello Stato.

Tale nuova procedura, finalizzata a sfruttare al massimo tutti gli strumenti giuridici possibili per accelerare e concludere positivamente un percorso transattivo con il danneggiato, è protesa a ridurre il carico finanziario per l'amministrazione sia in termini di risorse erogate a titolo di rimborso, che di risorse connesse alla gestione di potenziali ricorsi.

In altri termini, la rimodulazione del processo di gestione del contenzioso, accelerandone gli esiti, aumenta il numero delle transazioni effettuate dall'amministrazione, riducendone la durata e l'importo finanziario medio (a gravare sul capitolo 2401/03). Ciò, a cascata, si prevede che possa ridurre in futuro anche la dotazione finanziaria necessaria per liquidare i danneggiati ed abbattere le spese accessorie di gestione del contenzioso (spese legali, ricorsi, ecc. - a gravare sul capitolo 2409).

f) Cronoprogramma della proposta e di tutti gli interventi inclusi:

non applicabile (cfr. punto e)



g) Fattori di rischio da valutare rispetto al conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa proposta:

Rispetto all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo di risparmio di riduzione delle risorse necessarie a legislazione vigente, il principale fattore di rischio deriva dal fatto che il processo amministrativo ha una durata che può in alcuni casi superare l'annualità o anche il triennio, legata anche all'acquisizione di pareri da parte di altre amministrazioni; la maggiore o minore durata del processo impatta sui costi per l'Amministrazione sia in termini di interessi (penalità di mora) che di spese giudiziali e spese per commissari ad acta.

h) Effetti attesi sulla qualità e quantità dei beni e servizi erogati.

Gli effetti attesi della misura riguardano una complessiva velocizzazione del processo transattivo di liquidazione dei danneggiati con conseguente riduzione delle somme risarcite e del numero residuo delle posizioni da esaminare ex legge 244/07, unitamente ad una riduzione generale del rischio di contenzioso o con rinuncia da parte di controparte al contenzioso già in itinere.

Al fine della relazione di monitoraggio prevista con scadenza il **30/6**, sono oggetto di quantificazione i seguenti indicatori relativi al primo semestre dell'anno di riferimento (01/01 – 30/06):

- numero posizioni ex legge 244/07 che devono ancora essere esaminate;
- importo finanziario medio delle transazioni relative a posizioni ordinarie, stipulate su istanza della controparte;
- rapporto tra numero transazioni stipulate e totale delle posizioni esaminate [tutti i procedimenti eleggibili ad una conclusione con esito transattivo];
- rapporto tra numero transazioni stipulate e totale delle posizioni da esaminare

Al fine della relazione di monitoraggio prevista con scadenza il 1° marzo, sono oggetto di quantificazione i seguenti indicatori con riferimento al **31/12** dell'intero anno precedente:

- numero posizioni ex legge 244/07 che devono ancora essere esaminate;
- importo finanziario medio delle transazioni relative a posizioni ordinarie, stipulate su istanza della controparte;
- rapporto tra numero transazioni stipulate e totale delle posizioni esaminate [tutti i procedimenti eleggibili ad una conclusione con esito transattivo] nell'anno;
- durata media nell'anno del procedimento amministrativo eleggibile alla stipula della transazione;
- numero delle transazioni speciali [stipulate ex art. 2 comma 361 legge 244/07, rif. punto d)]
- numero delle transazioni ordinarie [stipulate ex artt. 1965 e cc del Codice Civile];
- rapporto tra numero transazioni stipulate annualmente e numero medio annuo transazioni stipulate negli ultimi cinque anni;
- riduzione media della durata del procedimento amministrativo registrata nell'ultimo anno disponibile sulla durata media del procedimento amministrativo registrata nell'ultimo triennio disponibile
- numero di nuovi contenziosi nell'anno.

Sono oggetto di monitoraggio della presente misura di revisione della spesa:

- i parametri indicati al punto **c)**, ivi incluse le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei capitoli/piani gestionali, di cui alla tabella al punto **c)**;
- le azioni e gli indicatori, di cui al punto **e)**;
- i fattori di rischio, di cui al punto **g)**;
- gli effetti attesi in termini di beni e servizi erogati, di cui al punto **h)**, con l'inclusione della quantificazione relativa all'ultimo triennio per gli indicatori disponibili.



Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile della misura di revisione della spesa (CDR):

Direzione generale della vigilanza enti e sicurezza delle cure

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero della salute:

Ufficio 5 – Risarcimento danni alla salute

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze:

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio XI dell'Ispettorato generale del bilancio

